

7. L'eventuale istanza di rinnovo dovrà pervenire da parte del concessionario entro il 10 maggio 2020, ferme restando in merito le valutazioni discrezionali dell'Amministrazione concedente.
8. Per il rinnovo della presente licenza, il pagamento dei canoni ed il versamento dei depositi cauzionali devono aver luogo entro il termine stabilito dall'Autorità concedente sempre sotto pena di decadenza e con l'onere di sgombero e riconsegna di cui alle condizioni precitate.
9. Il concessionario dovrà adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o imposti a norma di legge, da regolamenti o da provvedimenti legalmente presi dall'Autorità competente in materia di polizia demaniale marittima.
10. Ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto di concessione mediante idonea cauzione, nelle forme di legge e nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione concedente.
11. L'Amministrazione dello Stato si riserva la facoltà di incamerare, a suo giudizio discrezionale, ai sensi del 3° comma dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav., tutto il deposito cauzionale o parte di esso, effettuato dal concessionario, per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni demaniali o a garanzia di ogni altra obbligazione del concessionario derivante dal presente atto.
12. Il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione.
13. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione dell'area, delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sulla cauzione di cui all'art. 17 comma 2° e 3° del Reg. Cod. Nav., ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione;
14. Il concessionario si impegna altresì ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
15. Contestualmente al canone statale dovrà essere corrisposta l'imposta regionale nella misura del 20% del canone statale mediante versamento sul c/c postale n. 10467678 intestato a "Regione Abruzzo - Imposta regionale Concessioni statali beni del demanio" con la seguente causale - "Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio" - ed inviare attestazione di versamento alla Regione Abruzzo - Direzione Programmazione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Servizio Risorse Finanziarie - Via L. Da Vinci 1 - L'AQUILA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mariella Colac

La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in **Ortona - Via Cavour n. 24.**

Ortona, 16 NOV. 2016

IL COMPILATORE

V. Cap...


I TESTIMONI

[Signature]



IL CONCESSIONARIO

Mariella Colac



IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.F. (CP) PIO OLIVA

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona

estremi di registrazione

Il presente atto è stato qui registrato il 17 NOV. 2016

al n. 507 serie 3

*Firma su delega del Direttore Provinciale, Vincenzo Bisio, effettuato il 24/8/16

N. 35 del Registro
concessioni anno 2016

N. 421/16 del Repertorio

CAPITANERIA DI PORTO - ORTONA

COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE

Ortona, il 27 GEN. 2017



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA
(C.F. 82001310695)

Cl. Np
MARRA Luigi

IL COMANDANTE DEL PORTO E CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ORTONA

- VISTA** l'istanza presentata dal Comune di Ortona, mediante Modello di domanda D1 ed annessa documentazione tecnica, in data 11 febbraio 2016, intesa ad ottenere la licenza di concessione demaniale marittima per una superficie pari a mq. 405, allo scopo di realizzare una pista pedonale e ciclabile che collega la località Ripari di Giobbe alla Pineta di San Donato, con un tratto compreso nell'ambito del Porto di Ortona;
- VISTO** il fg. n. 06.04.02/4438 in data 08 marzo 2016 con cui questa Capitaneria di Porto ha comunicato l'avvio dell'istruttoria tesa all'acquisizione dei pareri di rito ai fini del rilascio del titolo concessorio richiesto;
- VISTO** il fg. n. 2013/6584/DRAM in data 17 maggio 2013, con cui l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise sede di Pescara ha espresso il proprio parere favorevole ai lavori di che trattasi come dagli allegati, purché nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti in materia, e dall'acquisizione di pareri di altre amministrazioni competenti;
- VISTO** il fg. n. 18192 in data 13 luglio 2013, con cui l'Agenzia delle Dogane di Pescara ha autorizzato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 374/90, la realizzazione delle opere di cui sopra;
- VISTI** i verbali della conferenza di servizi, convocata dal Comune di Ortona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm., rispettivamente in data 20 e 27 maggio 2016, all'esito delle quali si evince ulteriore parere favorevole espresso dall'Agenzia del Demanio sede di Pescara con nota in data 15.05.2015;
- VISTO** il fg. n. 14629 in data 30 maggio 2016 con cui il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. - Lazio, Abruzzo e Sardegna - Ufficio Opere Marittime di Roma, nel fornire il proprio nulla osta ai fini tecnico-marittimi, ha precisato che la pista pedonale e ciclabile attraversa la via Cervana e costeggia la Piazza dei Caduti del Mare - adibita attualmente a parcheggio di autoveicoli -, creando un potenziale rischio per la circolazione. Pertanto ha subordinato il rilascio della concessione ad alcune prescrizioni tecniche riportate tra le condizioni speciali di cui al comma 1 lettera b);
- VISTO** il fg. n. 16387 in data 17 giugno 2016 con cui il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. - Lazio, Abruzzo e Sardegna - Ufficio Opere Marittime di Roma ha fornito il proprio parere favorevole, definendo altresì alcune prescrizioni alle quali sottoporre la concessione, riportate tra le condizioni speciali comma 1 lettera a);
- VISTO** il fg. n. 26552 in data 16 settembre 2016 con cui il Comune di Ortona ha trasmesso a questa Capitaneria di Porto la ricevuta di versamento della Poste Italiane - Filiale di Ortona - in data 24 agosto 2016, comprovante la corresponsione del canone demaniale marittimo per l'anno 2016, nonché il deposito cauzionale costituito mediante polizza fidejussoria n° 131284893 della UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia Generale Ortona-Lanciano, per una somma complessiva garantita pari a € 1.000,00 (mille/00), con decorrenza dal 11 agosto 2016;
- VISTO** l'art. 18 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994;
- VISTI** l'art. 36 e 52 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. M_TRA/DINFR/4520 in data 17 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti con cui viene stabilito il permanere della competenza statale nell'amministrazione delle aree demaniali marittime ricadenti nell'ambito del Porto di Ortona;
- VISTA** la Circolare n. 46, Serie II, Titolo Demanio Marittimo in data 21 marzo 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti con cui vengono impartite nuove disposizioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative residue allo Stato in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime;
- VISTO** il Regolamento per l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone nel Porto di Ortona e ss.mm.ii., approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n. 12/2014 in data 29 marzo 2014 di questa Capitaneria di Porto;

VISTO il D.Lgs. in data 04 agosto 2016, n° 169 recante "riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994" ha istituito le Autorità di Sistema Portuale che subentrano alle Autorità portuali e, laddove non istituite, alle Autorità marittime negli specifici compiti a quest'ultime assegnati dalla normativa pre-vigente, con particolare riferimento alla gestione in esclusiva del demanio marittimo;

VISTA il Dp n. 25755 in data 23/09/2016 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Divisione 2^a che ha stabilito come "l'affidamento alle Autorità di sistema portuale della gestione esclusiva del demanio marittimo non potrà che avvenire dal momento dell'insediamento dei nuovi organi" di quell'Ente e che gli organi attualmente operanti – cioè quelli delle AP, e, come stabilito dalla stessa Direzione Generale con Dp. 26390 del 28.09.2016, dall'autorità marittima cui debbono essere riferite le presenti direttive – dovranno di volta in volta valutare l'opportunità/necessità di adottare i provvedimenti di competenza, avendo cura di porre in essere atti che per contenuto o per durata siano suscettibili di incidere sulle competenze relative alla programmazione e pianificazione dei nuovi enti";

VISTO il Dp. n. 33841 in data 14/10/2016 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Divisione 2^a che ha stabilito che "rimangono in capo alle Autorità marittime le funzioni in tema di avvio, prosecuzione e, ove del caso, conclusione dei procedimenti amministrativi in essere, onde non penalizzare gli utenti portuali e garantire la continuità amministrativa, fino a quando non verrà costituita l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrale, momento identificato nell'insediamento dei nuovi organi";

RITENUTO NECESSARIO concludere il procedimento con il rilascio del presente provvedimento stante il rilevante interesse pubblico, anche in considerazione del fatto che l'area concessa – essendo limitata a mq 405, limitrofi all'ambito portuale – non incide sulle competenze relative alla programmazione e pianificazione delle costituenda Autorità di Sistema Portuale;

CONCEDE

Al COMUNE DI ORTONA – P.I.: 00149620692 – nella persona del dirigente del 3° Settore - una **zona demaniale marittima per un totale di mq. 405,00** (quattrocentocinque/00) identificata catastalmente con le particelle 4124 – 4060 del foglio di mappa n. 26 del Comune di Ortona, allo scopo di realizzare una pista pedonale e ciclabile che collega la località Ripari di Giobbe alla Pineta di San Donato con un tratto ricompreso in ambito portuale, in conformità alla documentazione tecnica (relazione tecnico-descrittiva, planimetria di progetto) che fa parte integrante del presente titolo concessorio.

Con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di € 1.401,40 (millequattrocentouno/40) inteso quale canone, determinato ai sensi e per gli effetti di cui al D.l. 19 luglio 1989, da aggiornarsi ulteriormente per gli anni successivi secondo indice ISTAT ai sensi dell'art. 4 della Legge 494/1993 e che per l'anno 2016 è di € 350,35 (trecentocinquanta/35), salvo conguaglio.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 (quattro) dal 11/08/2016 al 10/08/2020**.

Avendo il concessionario già corrisposto il canone per il periodo richiesto come da rispettive ricevute:

2016 – (€ 350,35) – Poste Italiane – Filiale di Ortona, in data 24 agosto 2016;

2017 – (€ _____) – _____;

2018 – (€ _____) – _____;

2019 – (€ _____) – _____;

2020 – (€ _____) – _____;

SI RILASCI LA PRESENTE LICENZA SUBORDINATA ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO:

a) Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti e gli impianti ivi realizzati e quindi riconsegnare l'area nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente a seguito di apposita istanza e previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi comunitari e nazionali, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, anteriormente a tale data, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione;

- b) Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di pieno diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- c) Il Capo del Compartimento, a norma dell'art. 48 del Codice della Navigazione, avrà facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dal relativo Regolamento di esecuzione senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
- d) Parimenti a norma dell'art. 48 del Codice della Navigazione, il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e fatta salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso;
- e) Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni venti, nell'albo dell'Ufficio di Porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata;
- f) Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna dell'area concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione;
- g) Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
- h) Lo stesso non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi dalla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, del Provveditorato Interregionale - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, **ALLE SEGUENTI CONDIZIONI SPECIALI:**

1. In aderenza a quanto stabilito dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Lazio, Abruzzo e Sardegna – Ufficio Opere Marittime di Roma con il fg. n. 16387 in data 17 giugno 2016, in premessa citata, il concessionario dovrà:
 - a) Curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio della stessa;
 - b) Predisporre idonea segnaletica conforme al Codice della Strada, al fine di prevenire ogni eventuale situazione di rischio per la circolazione, prevenendo pericolose situazioni di coesistenza tra veicoli a motore e ciclistici;
 - c) L'assetto della predetta segnaletica stradale, dovrà essere approvata e realizzata prima dell'utilizzo dell'opera, dall'Autorità competente (Autorità Marittima nelle more dell'insediamento dell'A.d.S.P.);
2. Nei casi di scadenza, rinuncia, revoca o decadenza della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione comunque erette sull'area in concessione, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di valutare l'opportunità del loro mantenimento o di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
3. Il concessionario, ai sensi dell'art. 23 del Reg. Cod. Nav., dichiara di manlevare in maniera assoluta lo Stato da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che ad Esso possa derivare e verso i terzi in dipendenza della presente concessione.
4. Il concessionario è obbligato ad adibire la concessione esclusivamente all'uso per la quale è stata concessa, pena la decadenza della stessa ai sensi dell'art. 47, lettera c) del Codice della Navigazione.
5. Il concessionario riconosce espressamente la sua qualità di debitore verso l'Erario e l'effetto di tale riconoscimento vale ad interrompere la prescrizione del diritto di credito dello Stato, ai sensi dell'art. 2944 c.c..
6. Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente licenza o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della licenza stessa, purché il concessionario presenti tempestivamente istanza di rinnovo e versi all'Ufficio del Registro competente il canone relativo.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro Portuale

TITOLO

LICENZA DEMANIALE REG. N. 35 ANNO 2016 DEL 16/11/2016 REP. 421/16

Validità prorogata fino al 30/08/2022 ai sensi dell'art. 199
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data **22 MAR 2022**

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini